



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa [REDACTED] *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del [REDACTED], ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] procura come in atti

-ricorrente-

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura come in atti

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data [REDACTED] la ricorrente in epigrafe indicata, premessi i contratti a progetto formalmente stipulati con l'ente convenuto, esponeva che la prestazione lavorativa resa per tutto il periodo negli stessi contemplato si era di fatto atteggiata a lavoro subordinato. Conseguentemente concludeva chiedendo dichiararsi, per il detto periodo, essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato con la condanna dell'ente datoriale al pagamento delle differenze retributive, ivi compresi i ratei di tredicesima, l'indennità per ferie non godute e il TFR nonchè con la condanna dell'ente alla regolarizzazione ai fini previdenziali.

Si costituiva l'ente convenuto che in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità della domanda; nel merito ne chiedeva il rigetto negando la subordinazione di fatto ed in ogni caso contestando i conteggi.



Veniva espletata istruttoria orale.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata da parte resistente.

Al riguardo va osservato che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ponendo così il convenuto in condizione di non potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. In particolare non è sufficiente, al fine di integrare siffatta ipotesi di impossibilità di identificazione del *thema decidendum* e *probandum*, la mera omissione relativa alla esatta quantificazione degli importi richiesti ovvero all'astratto inquadramento di fonte collettiva non essendo sufficiente –alla stregua dell'esegesi di legittimità- ad integrare gli estremi del ricorso nullo (cfr. *ex multis* Sez. L, Sentenza n. 25753 del 24/10/2008 nella quale si legge: “*L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere*”; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17501 del 31/07/2014; Sez. L, Sentenza n. 8839 del 18/06/2002 così massimata: “*Per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello -nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente*”; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5794 del 23/03/2004).



Nel merito, va osservato nella specie non essere controversa la specificità o la carenza del progetto bensì, nonostante la formale esistenza del contratto di collaborazione autonoma, l'essersi di fatto svolta la relazione lavorativa tra le parti sotto il vincolo della subordinazione.

Onere del la ricorrente era pertanto allegare compiutamente e dimostrare le circostanze dalle quali desumere la natura subordinata e non già autonoma del rapporto.

Al riguardo va premesso che, con riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, con il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di direttive sull'organizzazione del lavoro e nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo su tale organizzazione (cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010).

Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono poi carattere sussidiario altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione.

Va altresì premesso che, a mente della prevalente esegesi giurisprudenziale che va condivisa, ogni attività lavorativa può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato o autonomo, senza che dalla tipologia dell'attività possa automaticamente desumersi la natura subordinata del rapporto.

Orbene nella specie nessuno dei testi escussi (cfr. dichiarazioni dei testi [REDACTED], [REDACTED]) ha confermato né gli asseriti vincoli eterodeterminati di orario e presenza né tantomeno la sussistenza del rapporto gerarchico, con potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nulla avendo riferito nessuno dei testi a riguardo.

Va osservato che, non essendo stato dimostrato il concreto esercizio da parte dell'ente datoriale di poteri disciplinari né il concreto obbligo al rispetto di vincoli di orario o di direttive da parte della ricorrente, nessuna rilevanza ha il mero fatto che il dirigente dell'ufficio del personale dell'epoca usasse nelle comunicazioni interne terminologia inappropriata rispetto all'autonomia del rapporto ovvero pretendesse il rispetto di vincoli inesistenti e -stando all'esito della prova testimoniale- non osservati dalla ricorrente senza peraltro, per quanto risultante in atti, alcuna effettiva conseguenza disciplinare.

Né sono emerse ragioni di scarsa credibilità soggettiva dei testimoni o di inattendibilità oggettiva delle relative dichiarazioni, tutte prive di contraddittorietà o di illogicità intrinseca.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato.



Le spese possono compensarsi, stante la difficoltà probatoria in tema di prova della subordinazione di fatto e la possibile opinabilità interpretativa.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Catania il [REDACTED]

Il Giudice del Lavoro

[REDACTED]

